

CITTÀ DI NARNI

N. 133 /2022 S.P.

(Prov. di Terni)

Contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. C.C.

TRA

Comune di Narni (C.F. 00178930558) con sede legale in Piazza dei Priori

1, Narni (Tr), rappresentato nella persona del **Dirigente A.D. “Affari**

generali e gestione delle risorse” il Dott. Paolo Chieruzzi, nato ad Amelia

il 25.05.1968 (C.F. CHRPLA68E25A262Y), legittimato giusto Decreto

Sindacale di nomina dirigenziale n. 5 del 17.06.2022

E

Il Dott. Stefano Petrucci, nato a Terni il 24.07.1980 (C.F.

PTRSFN80L24L117H) e residente in Terni, Vico San Procolo 4

PREMESSO CHE:

-con Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 26.04.2017, tra le altre,

veniva approvato lo Statuto della A.Spe.M.;

-con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 22.02.2018 avente per

oggetto “Statuto A.Spe.M. – previsione possibilità di attribuzione

all’Amministratore Unico anche la funzione di Direttore Generale della

Azienda. Modifica artt.5,6,9 e 10 dello Statuto dell’ASPEM Narni” si

provvedeva alla modifica dello Statuto della A.Spe.M. prevedendo tra l’altro

all’art.9 dello Statuto che, qualora il Sindaco stabilisca di attribuire

all’Amministratore Unico anche la funzione di Direttore Generale, la nomina

è effettuata con atto monocratico dal Sindaco stesso previo parere del

Consiglio comunale;

-l’Assemblea straordinaria del Soci, in data 14.05.2018, conseguentemente,

continuativa, anche se non esclusiva, con l'impiego delle proprie capacità personali, non potendo delegare in tutto o in parte, l'esecuzione dell'incarico affidatogli e senza che l'assunzione di eventuali altri impegni successivi nel tempo, possa provocare situazioni di mancato rispetto di quanto pattuito con il presente contratto.

Egli pertanto non sarà vincolato all'osservanza di un orario prestabilito essendo libero di spostare, modificare o ampliare l'orario di presenza, a suo insindacabile giudizio, ma sempre nel rispetto dell'organizzazione aziendale e dell'organigramma delle tutela alla salute e sicurezza sul lavoro.

Il Dott. Stefano Petrucci si impegna, comunque, a garantire una propria presenza in Azienda per il tempo necessario ad espletare tutte le incombenze, rispettando le scadenze di tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

Le parti concordano sulla comune volontà di confermare, in ogni più opportuna sede, il carattere autonomo così come peraltro il regolamentato, non sussistendo alcun interesse in capo ai contraenti ad instaurare un rapporto di diversa natura da quello che qui si vuole concordemente instaurare e definire.

3. Sede e sicurezza sul lavoro

La prestazione del Dott. Stefano Petrucci si svolgerà in tutto o in parte presso la sede dell'Azienda, sita in Piazza dei priori 1 della quale lo stesso dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di averne già preso visione. Il Comune di Narni, per quanto di propria competenza nei confronti del Dott. Stefano Petrucci, si impegna ad informare questo ultimo in merito agli eventuali rischi per la salute, nonché a fornire allo stesso i mezzi di

protezione individuale necessari.

Il Comune di Narni si impegna pertanto ad osservare ed applicare le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, previste dal D.lgvo n. 81/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Riservatezza e segretezza

Il Dott. Stefano Petrucci si impegna a mantenere, salvo il caso di preventiva autorizzazione del Comune di Narni la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, tutte le informazioni riservate, concernenti il Comune e l'azienda, che lo stesso potrà acquisire nel corso dello svolgimento del contratto. Il mancato rispetto di quanto previsto. Costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e di contestuale richiesta di risarcimento dei danni.

5. Il corrispettivo

5.1 Quantificazione del corrispettivo

Il compenso per la collaborazione che il Dott. Stefano Petrucci renderà nel periodo suindicato al Comune di Narni e all'Azienda A.Spe.M. è così determinato e confermato in euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui oltre Iva, se dovuta.

Tale compenso e gli eventuali rimborsi di cui al successivo punto 5.2 sono a carico dell'Azienda A.Spe.M. e saranno corrisposti mediante bonifico bancario il giorno 10 di ciascun mese.

Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso è stato pattuito in esecuzione della DCC n. 52/2022.

Il Dott. Stefano Petrucci è a conoscenza che al termine del presente contratto non spetterà alcuna indennità di fine servizio.

5.2 Rimborso spese

Al Dott. Stefano Petrucci potranno essere rimborsate soltanto le spese per viaggi, vitto e alloggio, documentate e fiscalmente regolari (documentazione in originale), relative a prestazioni rese fuori dalla sede contrattualmente fissata e comunque fuori dal Comune in cui ha sede l'Azienda, purché rientranti nel normale svolgimento del contratto, per l'uso del mezzo proprio saranno riconosciute le tariffe nella misura di un quinto del costo della benzina super, determinate al momento dell'uso del mezzo.

6. Modifiche – Cessione – Comunicazioni

Le disposizioni del presente contratto non possono essere modificate a meno che le stesse siano concordate per iscritto e sottoscritte dal Dott. Stefano Petrucci e dal Comune di Narni.

Il Dott. Stefano Petrucci non potrà cedere o delegare a terzi i propri obblighi nascenti dal presente contratto.

Qualsivoglia comunicazione inerente il presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere inviata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata inviata all'ultimo indirizzo noto o domicilio o sede legale.

7. Trattamento dei dati personali

Con riferimento all'informativa ex articolo 13 e 14 Reg. UE 679/2016, preso atto della stessa e dei diritti ivi riconosciuti, sottoscrivendo il presente contratto, il Dott. Stefano Petrucci acconsente, al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei propri dati personali ad opera del Titolare e/o Responsabile del trattamento stesso, e/o degli incaricati del trattamento dati, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa, che si allega

al presente contratto onde formarne parte integrante e sostanziale.

Titolare del Trattamento è il Dott. Lorenzo Lucarelli nella sua qualità di

Sindaco del Comune di Narni; il Data Protection Officer (DPO) ta protection

officer (DPO) è Marco Radicchi e può essere contattato all'indirizzo di posta

elettronica marco@marcoradicchi.org

8. Registrazione e Spese

Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata in caso

d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

9. Foro competente e clausole finali

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza

del Foro di Terni.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia

alle disposizioni di cui agli articoli 2222 e ss.c.c..

Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo

10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice

civile.

Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata in caso

d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione

- IL DIRIGENTE A.D. "Affari generali e gestione delle risorse" - Dott.

Paolo Chieruzzi

- Il Dott. Stefano Petrucci